

**CONTROLLO*****Obbligo di segnalazione della crisi anche per il revisore legale***di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Master di specializzazione

**Revisione legale: percorso di approfondimento per il revisore contabile**

Scopri di più

Lo **schema di decreto correttivo del Codice della Crisi** e dell'Insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, contiene **diverse modifiche**, alcune delle quali altamente significative, nella prospettiva di poter migliorare la capacità degli istituti **regolati dalla disciplina in oggetto** nel perseguimento delle loro dichiarate finalità. Le modifiche sono state salutate positivamente dai professionisti, per voce del Presidente del Cndcec, a mezzo del **comunicato stampa dello scorso 6.5.2024**.

Fra le modifiche contenute nello schema di decreto correttivo, ci soffermiamo su quella che è contenuta all'articolo 7, comma 1, lett. a), la quale è riferita alla **formulazione dell'[articolo 25-octeis, D.Lgs. 14/2019](#)**, in tema di **segnalazione anticipata dell'emersione della crisi di impresa**. In particolare, la modifica sostituisce il primo periodo del comma 1 e lo riformula come segue: *"L'organo di controllo societario e il **soggetto incaricato della revisione legale**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, **segnalano**, per iscritto, **all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17."*

La parte novellata in modo sostanziale nella nuova formulazione proposta nello schema di decreto correttivo è specificamente quella in cui **si prevede che**, non solo l'organo di controllo societario, bensì **anche il soggetto incaricato della revisione legale**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, **sono eletti quali soggetti chiamati a segnalare**, per iscritto, all'organo amministrativo la **sussistenza dei presupposti** - di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), ossia **lo stato di "crisi" o di "insolvenza" dell'impresa**, come ivi definite - per la **presentazione dell'istanza ex articolo 17**, ossia per la **nomina dell'esperto indipendente** per l'accesso alla composizione negoziata.

La novità sostanziale consiste nell'avere **esteso, anche all'incaricato della revisione legale**, oltre all'organo di controllo, la **funzione di segnalazione della crisi o dell'insolvenza**. Va ricordato che la formulazione tuttora vigente, che limitava al solo organo di controllo la funzione e la responsabilità di soggetto segnalante, **era stata oggetto di critiche da parte del Cndcec**, tanto che il Presidente del Cndcec aveva trasmesso alla allora Ministra della Giustizia

una lettera tesa a invitare il Legislatore a rivedere la formulazione dell'[articolo 25-octies](#), Codice della Crisi, proprio **nella prospettiva di estendere**, anche al revisore legale, **gli opportuni obblighi di segnalazione** all'organo di amministrazione, per quanto concerne i **presupposti di presentazione dell'istanza di composizione della crisi**. Infatti, emergeva uno squilibrio fra ruoli e doveri del revisore legale e dell'organo di controllo dinanzi ai temi tanto delicati quanto controversi della prevenzione e gestione della crisi d'impresa, con un **concreto rischio di inefficienze** nel raggiungimento degli obiettivi della disciplina stessa, fra cui spicca proprio quella della **tempestiva emersione della crisi**.

In origine, infatti, l'[articolo 14](#), Codice della Crisi, faceva ricadere **gli obblighi di segnalazione non solo sull'organo di controllo**, bensì **anche sul soggetto incaricato della revisione legale**; entrambi erano perciò chiamati ad attivarsi presso l'organo amministrativo, nell'ambito delle proprie specifiche funzioni. Poco comprensibile, a livello sistematico, era, quindi, **parsa l'esclusione del revisore dal novero dei soggetti segnalanti**, stante la "vicinanza" naturale di tale soggetto ai **dati quantitativi dell'impresa** in grado di tempestivamente intercettare la sintomatologia di una condizione di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario della società. Ancor di più, ogni qualvolta l'organo di controllo non fosse stato nominato, come consentito per le società a responsabilità limitata, uno degli strumenti di tempestiva emersione della crisi **risultava depotenziato**; sotto altro verso, il solo appiattimento sull'organo di controllo della società, non investito anche della funzione di revisione legale, **finiva con il riferire ad un organo che non ha fra le sue prerogative principali** una funzione di natura contabile, quando affidata al revisore legale, una **funzione segnalante di elementi prettamente quantitativi**.

Da salutare, perciò, positivamente, **l'intervento normativo contenuto nello schema di decreto correttivo** al Codice della Crisi.

La segnalazione, ai sensi dell'[articolo 25-octies](#), **deve essere motivata**, e va trasmessa con mezzi che **assicurano la prova dell'avvenuta ricezione**, e contiene la fissazione di un **congruo termine, non superiore a 30 giorni**, entro il quale **l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese**. Va ricordato, poi, che, in pendenza delle trattative, **rimane fermo per l'organo di controllo** (collegio sindacale o sindaco unico) **il dovere di vigilanza**, di cui all'[articolo 2403, cod. civ.](#)

Ulteriore proposta di riformulazione riguarda anche il comma 2, dello stesso [articolo 25-octies](#), ai sensi del quale la **tempestiva segnalazione** rivolta all'organo amministrativo, e la vigilanza sull'andamento delle trattative, **sono tenute in considerazione ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della responsabilità prevista** dall'[articolo 2407, cod. civ.](#), o dall'[articolo 15, D.Lgs. 39/2010](#). Inoltre, la segnalazione è, in ogni caso, **considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni** dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), **da parte dell'organo di controllo**.

Viene, poi, inserito un **nuovo comma 2-bis**, ai sensi del quale, al solo fine di agevolare la previsione di cui all'articolo 3, comma 3 (ossia, le adeguate misure e gli assetti idonei alla



tempestiva rilevazione della crisi), **l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato** della revisione legale se, nell'esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, **lo segnalano all'organo amministrativo.**